



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO NELL'EMILIA SEZIONE 02

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted] AVVOCATO [redacted] Presidente / Relatore
- [redacted] AVVOCATO [redacted] Giudice
- [redacted] AVVOCATO [redacted] Giudice
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

ha emesso la seguente

**SENTENZA IN PUBBLICA UDIENZA**

- sul ricorso n. 653/08 depositato il 09/06/2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n. VARIE ASSENTE FERMO AMM. contro SPA EQUITALIA REGGIO
- difeso da:  
AVV. [redacted]
- VIA [redacted] 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE
- proposto dal ricorrente:

VIA [redacted] RE

difeso da:

RAG. [redacted] E AVV. [redacted]  
VIA [redacted] RE

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 653/08

UDIENZA DEL

03/10/2008 ore 09:00

SENTENZA

N°

272/2/08

PRONUNCIATA IL:

3 OTT. 2008

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

4 NOV 2008

Il Segretario



(segue)

██████████ ha proposto ricorso, depositato in data 09/06/2008 avanti a questa Commissione Tributaria, contro l'Agente della riscossione Equitalia Parma Reggio SpA per sentire pronunciare l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati emesso il 22/02/08 nonché dell'iscrizione ipotecaria immobiliare effettuata in data 19/09/07 e delle cartelle indicate nell'estratto di ruolo datato 21/08/07.

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità e/o nullità degli atti impugnati non essendo stati preceduti dalla rituale notificazione, nei prescritti termini decadenziali, degli atti prodromici ovvero delle cartelle di pagamento elencate in atto con conseguente impossibilità di rilevarne eventuali vizi, difetto di sottoscrizione del ruolo, inesistenza di notificazione del provvedimento di fermo e dell'iscrizione ipotecaria, nullità del provvedimento di fermo e ipoteca per mancanza di sottoscrizione e delle indicazioni tassativamente previste dalla legge nonché mancanza di motivazione.

La Equitalia Parma Reggio SpA, in sede di costituzione con propria comparsa, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, resiste alle eccezioni del ricorrente e, affermata la fondatezza del proprio operato, la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento descritte (delle quali allega le relative relate di notifica), e la non essenzialità della sottoscrizione autografa delle cartelle, concludendo per l'inammissibilità del ricorso e il rigetto della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il ricorrente con propria memoria integrativa presentata il 22/09/08 replica alle eccezioni di controparte, ribadendo i propri assunti e contrasta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da controparte rilevando che le date del 22/02/08 del provvedimento che dispone il fermo e del 19/09/07 dell'iscrizione ipotecaria,

Il Presidente:

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 653/08

UDIENZA DEL

03/10/2008 ore 09:00



(segue)

rappresentano rispettivamente la data della emissione e della effettuazione dei suddetti provvedimenti e non il momento di decorrenza del termine di impugnazione.

Ritiene dunque il contribuente che, non essendosi perfezionato alcun provvedimento notificatorio, non possa ritenersi decorso alcun termine di impugnazione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.

Sull'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, la Commissione rileva l'infondatezza dell'assunto in quanto non potendosi oggettivamente far decorrere il termine di impugnativa dalla data di formazione o emissione dell'atto contestato, resta comunque a carico della parte che ha sollevato l'eccezione l'onere di provare documentalmente il proprio assunto, il ch  nel caso di specie non   avvenuto.

Lo strumento del fermo di cui si tratta, cos  come l'iscrizione di ipoteca,   atto preordinato all'asportazione forzata il cui percorso nasce dall'iscrizione a ruolo, prosegue con la cartella di pagamento e quindi al fermo, teso a sottrarre il bene sia alla circolazione naturale che a quella giuridica attraverso l'iscrizione dell'atto proveniente appunto dall'incaricato della riscossione, cui la legge riconosce ampio e descrittivo potere svincolato dal controllo giurisdizionale in funzione dell'escussione coattiva del creditore ed al conseguente incameramento delle somme dovute dal debitore.

In effetti il preavviso di fermo da semplice "comunicazione"   diventato equivalente al fermo stesso con capacit  di produrre modifiche nella sfera giuridica e patrimoniale del contribuente. Con l'invio del "preavviso" invero il Concessionario ha gi  disposto il fermo, completo degli elementi costitutivi, ma mancando per  gli elementi integrativi dell'efficacia lo stesso, essendo immediatamente

Il Presidente.

SEZIONE

N  02

REG.GENERALE

N  653/08

UDIENZA DEL

03/10/2008 ore 09:00



(segue)

lesivo dei diritti ed interessi del debitore, è immediatamente impugnabile.

Il fermo amministrativo, così come, disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. 602/73 e successive leggi di modifica (art. 16 D.Lgs. 46/99 e art. 1 lett. q D.Lgs. 193/2001) e l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. 602/73 sono applicabili a tutte le somme riscosse tramite ruoli ed utilizzabile in tutti i casi di riscossione esattoriale, non solo in quelle relative alle imposte.

La giurisdizione, in materia di impugnazione di provvedimenti di fermi di autoveicoli ed iscrizione ipotecaria, ha lungamente e travagliatamente impegnato la giurisprudenza fino a quando sulla questione è intervenuto il legislatore che, attribuendo alle Commissioni Tributarie le liti aventi ad oggetto i provvedimenti di fermo e ipoteca (art. 35 comma 26 – quinquies, D.L. 47/2006 n. 223- L. 248/2006) ha introdotto nell'elenco degli atti impugnabili davanti alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/92, appunto i provvedimenti di fermo ed ipoteca seppur esclusivamente per vizi propri e non con riferimento a doglianze relative agli atti che li avevano preceduti (purchè ritualmente notificati).

Ne deriva che sia la regolare notificazione della sottostante cartella esattoriale, la cui mancata dimostrazione costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dei conseguenti atti, che la corretta formulazione del preavviso di fermo, nel senso di contenere le necessarie informazioni tra le quali non è mera formalità la sottoscrizione, l'indicazione del responsabile del procedimento nonché le modalità e termini di impugnativa del medesimo, sono presupposti indispensabili per disporre la misura di autotutela cautelare che abbia piena legittimità.

Il Presidente:

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 653/08

UDIENZA DEL

03/10/2008 ore 09:00



(segue)

L'art. 26 D.P.R. 602/73, al comma 2°, dispone che in caso di consegna a mani proprie, o di persone abilitate, non è richiesta la sottoscrizione del consegnatario dell'atto (la cartella), ma tale disposizione non va interpretata nel senso di autorizzazione a non far sottoscrivere dal consegnatario la relata di notifica stante l'obbligo per il concessionario, sancito dal successivo comma 4, di conservare la matrice o la copia della cartella per 5 anni con la relazione dell'avvenuta notificazione o avviso di ricevimento, al contribuente viene consegnato l'originale sul quale non occorre la sottoscrizione mentre al concessionario resta la copia della stessa, di conseguenza l'esonero vale solo per l'originale a mani del contribuente e non per la copia a mani del Concessionario.

L'introduzione nell'elenco degli atti impugnabili avanti alle Commissioni Tributarie, di cui all'art. 19 D.Lgs. 546/92, dei provvedimenti di fermo ed ipoteca comporta che detto atto debba rispettare, a pena di nullità, oltre alle disposizioni contenute nel citato D.Lgs. 546/92, anche quelle dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000) nonché contenere, oltre alle informazioni relative al tributo (ivi compreso il titolo in forza del quale si richiede il pagamento), la data di notifica delle singole cartelle di pagamento in esso elencate, con la relativa prova dell'avvenuta notifica, l'indicazione del responsabile del procedimento nonché le puntuali indicazioni delle modalità e termini di eventuale impugnativa del provvedimento (in tal senso C.T.P. Torino Sent. N. 40 del 16/07/08). L'atto privo degli elementi tassativamente previsti dalla legge è suscettibile di arrecare grave danno al contribuente e deve quindi essere annullato con il conseguente accoglimento del ricorso. La decisione sulle questioni pregiudiziali è assorbente del merito.

Il Presidente:

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 653/08

UDIENZA DEL

03/10/2008 ore 09:00



(segue)

Le spese di lite, anche se genericamente richieste in atti ma non quantificate dalle parti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara la nullità di ogni atto impugnato nonché dei relativi atti precedenti e consequenziali.

Condanna Equitalia Parma Reggio SpA al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente Casolaro che liquida in complessivi € 2.420,00 di cui € 200,00 per spese vive con tutti gli accessori di legge.

Reggio Emilia, li 03/10/2008

Il Presidente Relatore

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 653/08

UDIENZA DEL

03/10/2008 ore 09:00

Il Presidente: